



Direttiva CEE del 09/12/2002 n. 94

**Titolo del provvedimento:**

Direttiva della Commissione recante talune modalita' di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 337 del 13/12/2002 - serie L)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunita' europea,

vista la direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da alcuni contributi, dazi, imposte ed altre misure, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/44/CE, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema di assistenza reciproca tra le autorita' competenti degli Stati membri, istituito dalla direttiva 73/308/CEE, e' stato modificato per quanto riguarda le informazioni da trasmettere all'autorita' richiedente, la notificazione al destinatario di atti o di decisioni che lo riguardano, l'adozione di provvedimenti cautelari e il recupero di crediti da parte dell'autorita' adita per conto dell'autorita' richiedente.
- (2) Di conseguenza, la direttiva 77/794/CEE della Commissione, del 4 novembre 1977, che stabilisce le modalita' pratiche necessarie per l'applicazione di talune disposizioni della direttiva 76/308/CEE relativa alla mutua assistenza in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento FEAOG, nonche' dei prelievi agricoli e dei dazi doganali, modificata da ultimo dalla direttiva 86/489/CEE, deve essere modificata in relazione a ciascuno degli aspetti summenzionati.
- (3) Inoltre, occorrono norme relative ai mezzi da utilizzare per la trasmissione delle informazioni tra le autorita'.
- (4) Per motivi di chiarezza, e' opportuno sostituire la direttiva 77/794/CEE.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato del recupero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

**art. 1**

Disposizioni generali.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

La presente direttiva stabilisce le modalita' di applicazione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, degli articoli 7, 8, 9, 11, dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 14, dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 25 della direttiva 76/308/CEE.

Essa definisce inoltre le modalita' di applicazione relative alla conversione, al trasferimento degli importi recuperati, alla determinazione dell'importo minimo per i crediti che possono dare luogo a una richiesta di assistenza, nonche' ai mezzi consentiti per la trasmissione delle informazioni tra le autorita'.

## art. 2

Definizioni.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

- 1) trasmissione "per via elettronica", la trasmissione effettuata mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione digitale) di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- 2) rete "CCN/CSI", la piattaforma comune basata sulla Rete comune di comunicazione (CCN) e sull'Interfaccia comune di sistema (CSI) sviluppate dalla Comunita' per assicurare la trasmissione per via elettronica tra le autorita' competenti nel settore delle dogane e dell'imposizione.

## art. 3

Richieste di informazioni.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

La richiesta di informazioni di cui all'articolo 4 della direttiva 76/308/CEE deve essere presentata per iscritto secondo il modello contenuto nell'allegato I della presente direttiva. Se non e' inviata per via elettronica, la domanda reca il timbro ufficiale dell'autorita' richiedente e deve essere firmata da un funzionario debitamente autorizzato a presentare tali richieste.

L'autorita' richiedente menziona nella richiesta d'informazioni ogni altra autorita' cui e' stata eventualmente inoltrata un'analogha richiesta.

## art. 4

Oggetto della richiesta di informazioni.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

La richiesta di informazioni puo' riguardare:

- 1) il debitore;
- 2) un'altra persona tenuta al pagamento del credito, secondo le norme vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorita' richiedente (in prosieguo: "lo Stato membro dell'autorita' richiedente");
- 3) un terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui ai punti 1 o 2.

## art. 5

Ricezione della richiesta.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

1. L'autorita' adita accusa per iscritto ricezione della richiesta di informazioni entro il piu' breve termine e, in ogni caso, entro sette giorni dalla data di ricezione della domanda.

2. Subito dopo aver ricevuto la richiesta, l'autorita' adita invita, se del caso, quella richiedente a fornire tutte le informazioni supplementari necessarie. L'autorita' richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie cui, di regola, ha accesso.

## art. 6

Trasmissione delle informazioni.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

1. L'autorita' adita trasmette all'autorita' richiedente ogni elemento delle informazioni richieste, allo stato in cui li riceve e secondo la data della loro ricezione.

2. Se non e' stato possibile ottenere tutte o parte delle informazioni richieste entro termini congrui, tenuto conto del caso di specie, l'autorita' adita ne informa l'autorita' richiedente, indicandone le ragioni.

In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui e' stata accusata ricezione della domanda, l'autorita' adita informa l'autorita' richiedente sull'esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste.

Tenuto conto delle informazioni comunicate, l'autorita' richiedente puo' domandare all'autorita' adita di proseguire le ricerche. Detta domanda deve essere presentata per iscritto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione del risultato delle ricerche effettuate dall'autorita' adita. Quest'ultima da' seguito a tale domanda secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale.

**art. 7**

Rigetto della domanda di informazioni.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

Quando decide di non dare seguito favorevole alla domanda di informazioni, l'autorita' adita comunica per iscritto all'autorita' richiedente i motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda, facendo espresso riferimento alle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 76/308/CEE sulle quali si fonda. Tale comunicazione deve essere fatta dall'autorita' adita non appena ha preso la decisione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data in cui e' stata accusata ricezione della domanda.

**art. 8**

Ritiro della richiesta di informazioni.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

L'autorita' richiedente puo' in qualsiasi momento ritirare la richiesta di informazioni trasmessa all'autorita' adita. La decisione di ritiro e' comunicata per iscritto all'autorita' adita.

**art. 9**

Domande di notificazione.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

La domanda di notificazione di cui all'articolo 5 della direttiva 76/308/CEE e' redatta per iscritto in duplice copia conforme al modello che figura all'allegato II della presente direttiva. Essa reca il timbro ufficiale dell'autorita' richiedente ed e' firmata da un funzionario debitamente autorizzato a formulare tale domanda.

L'atto o la decisione di cui e' richiesta la notificazione viene allegato alla domanda in duplice copia.

**art. 10**

Oggetto della domanda di notificazione.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

La domanda di notificazione puo' riguardare ogni persona fisica o giuridica che, secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro dell'autorita' richiedente, deve aver conoscenza di un atto o di una decisione che la riguarda.

Se non e' indicato nell'atto o nella decisione di cui si chiede la

**Direttiva CEE del 09/12/2002 n. 94**

notificazione, la domanda di notificazione menziona le norme in vigore nello Stato membro dell'autorita' richiedente incaricata del procedimento relativo alla contestazione del credito o al suo recupero.

**art. 11**

Ricezione della domanda di notificazione.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

1. L'autorita' richiedente accusa ricezione per iscritto della domanda di notificazione quanto prima e, in ogni caso, entro sette giorni dal ricevimento.

Non appena ricevuta la domanda di notificazione, l'autorita' adita adotta le misure necessarie per procedere alla notificazione stessa, secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede.

Nel rispetto del termine per la notificazione indicato nella domanda, l'autorita' adita puo' invitare l'autorita' richiedente a completare detta domanda con informazioni supplementari.

L'autorita' richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari cui ha accesso.

In nessun caso, l'autorita' adita rimette in discussione la validita' dell'atto o della decisione oggetto della domanda di notificazione.

2. L'autorita' adita informa immediatamente l'autorita' richiedente in merito alla data dell'avvenuta notificazione non appena quest'ultima e' stata eseguita. Tale comunicazione si effettua rinviando all'autorita' richiedente uno degli esemplari della sua domanda con l'attestato che figura a tergo, debitamente completato.

**art. 12**

Domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

1. Le domande di recupero di un credito o di adozione di provvedimenti cautelari previste rispettivamente dagli articoli 6 e 13 della direttiva 76/308/CEE sono redatte per iscritto su un formulario conforme al modello di cui all'allegato III della presente direttiva.

Tali domande, che contengono la dichiarazione comprovante che ricorrono le condizioni previste dalla direttiva 76/308/CEE per l'avvio del procedimento di assistenza reciproca, recano il timbro ufficiale dell'autorita' richiedente e sono firmate da un funzionario debitamente autorizzato a formulare le domande medesime.

2. Il titolo esecutivo si allega alla domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. Un unico titolo esecutivo puo' essere rilasciato per piu' crediti allorché riguardi una sola persona.

Ai fini degli articoli da 13 a 20, i diversi crediti rientranti nello stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un unico credito.

**art. 13**

Oggetto delle domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

Le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari possono riguardare una persona indicata all'articolo 4.

**art. 14**

Tasso di cambio.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

1. Se la valuta dello Stato membro dell'autorita' adita e' diversa da quella dello Stato membro dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiedente indica gli importi del credito da recuperare in entrambe le valute.

2. Il tasso di cambio da utilizzare ai fini del paragrafo 1 e' l'ultima quotazione di vendita registrata sul o sui mercati di cambio piu' rappresentativi dello Stato membro dell'autorita' richiedente nel giorno in cui la domanda e' stata firmata.

**art. 15**

Ricezione della domanda.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

1. Quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari, l'autorita' adita procede per iscritto a quanto segue:

a) accusa ricezione della domanda;

b) invita l'autorita' richiedente a completare la domanda se quest'ultima non fornisce le informazioni o altri dati menzionati all'articolo 7 della direttiva 76/308/CEE.

L'autorita' richiedente fornisce tutte le informazioni cui ha accesso.

2. Se non intraprende gli atti richiesti entro il termine di tre mesi previsto dall'articolo 8 della direttiva 76/308/CEE, l'autorita' adita informa quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni dalla scadenza del termine, per iscritto, l'autorita' richiedente circa i motivi dell'inosservanza di tale termine.

**art. 16**

Impossibilita' di recupero della totalita' o di parte del credito.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

Qualora il recupero della totalita' o di parte del credito o l'adozione di provvedimenti cautelari non possa intervenire entro termini congrui, tenuto conto del caso di specie, l'autorita' adita ne informa l'autorita' richiedente, indicando le ragioni.

Entro sei mesi dalla data in cui e' stata accusata ricezione della domanda, l'autorita' adita informa l'autorita' richiedente dello stato del procedimento da essa avviato per il recupero o per l'adozione di provvedimenti cautelari o dell'esito del medesimo.

L'autorita' richiedente, tenuto conto delle informazioni fornitele dall'autorita' adita, puo' chiedere a quest'ultima di riaprire il procedimento di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. Tale domanda puo' essere presentata per iscritto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione dell'esito del procedimento. Essa viene trattata dall'autorita' adita secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale.

**art. 17**

Contestazioni del credito.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

1. Le contestazioni del credito o del relativo titolo esecutivo introdotte nello Stato membro dell'autorita' richiedente sono notificate da detta autorita' all'autorita' adita non appena quest'ultima ne e' stata informata.

2. L'autorita' adita notifica all'autorita' richiedente quanto prima, e in ogni caso entro un mese dalla ricezione della notificazione di cui al paragrafo 1, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro dell'autorita' adita non consentono l'adozione dei provvedimenti cautelari o il recupero di cui

all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 76/308/CEE.

3. Ogni azione intrapresa nello Stato membro dell'autorità adita per la restituzione delle somme recuperate o per un indennizzo, per quanto riguarda il recupero dei crediti contestati sulla base dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 76/308/CEE, è notificata all'autorità richiedente dall'autorità adita non appena quest'ultima ne è informata.

Per quanto possibile, l'autorità adita associa l'autorità richiedente nelle procedure per il calcolo dell'importo da restituire o dell'indennizzo dovuto. Su domanda motivata dell'autorità adita, l'autorità richiedente trasferisce le somme restituite e l'indennizzo corrisposto entro due mesi dal ricevimento di tale domanda.

#### art. 18

Pagamento del credito.

##### **Testo: in vigore dal 02/01/2003**

1. Se la domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, alla sua estinzione o per qualsiasi altro motivo, l'autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto l'autorità adita affinché quest'ultima possa interrompere l'azione intrapresa.

2. Se l'importo del credito della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari risulta modificato per una qualunque ragione, l'autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto l'autorità adita e, se necessario, emette un nuovo titolo esecutivo.

3. Se la modificazione comporta una riduzione dell'importo del credito, l'autorità adita prosegue l'azione intrapresa ai fini del recupero o dell'adozione di provvedimenti cautelari, nei limiti dell'importo residuo.

Se, nel momento in cui l'autorità adita è informata della diminuzione dell'importo del credito, è già stato recuperato un importo superiore alla somma residua, l'autorità adita rimborsa a colui che ne ha diritto l'importo riscosso in eccesso, sempre che il trasferimento di cui all'articolo 19 non sia stato ancora avviato.

4. Se la modificazione comporta un aumento dell'importo del credito, l'autorità richiedente trasmette quanto prima all'autorità adita una domanda complementare di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.

Tale domanda complementare è, nella misura del possibile, trattata dall'autorità adita insieme alla domanda iniziale dell'autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile congiungere la domanda complementare alla domanda iniziale, l'autorità adita è tenuta a dar seguito alla domanda complementare soltanto se riguarda un importo uguale o superiore a quello previsto dall'articolo 25, paragrafo 2.

5. Per la conversione dell'importo modificato del credito nella moneta dello Stato membro dell'autorità adita, l'autorità richiedente ricorre al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria domanda iniziale.

#### art. 19

Trasferimento delle somme recuperate.

##### **Testo: in vigore dal 02/01/2003**

Le somme recuperate dall'autorità adita, ivi compresi gli eventuali interessi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 76/308/CEE, sono trasferite all'autorità richiedente nella moneta dello Stato membro dell'autorità adita. Il trasferimento deve avvenire nel mese che segue il giorno di esecuzione del recupero.

Le autorità competenti degli Stati membri possono concordare disposizioni

diverse per il trasferimento degli importi inferiori alla soglia indicata all'articolo 25, paragrafo 2, della presente direttiva.

**art. 20**

Credito considerato recuperato.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

A prescindere dalle somme eventualmente riscosse dall'autorità adita per gli interessi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 76/308/CEE, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell'importo espresso nella moneta nazionale dello Stato membro dell'autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.

**art. 21**

Trasmissione delle comunicazioni.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

1. Tutte le informazioni comunicate per iscritto conformemente alla presente direttiva sono trasmesse, nei limiti del possibile, esclusivamente per via elettronica, fatta eccezione per quanto segue:

- a) la domanda di notificazione di cui all'articolo 5 della direttiva 76/308/CEE, nonché l'atto o la decisione di cui è richiesta la notificazione;
- b) le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari previste rispettivamente agli articoli 6 e 13 della direttiva 76/308/CEE, nonché il relativo titolo esecutivo.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono concordare di rinunciare alla comunicazione su supporto cartaceo della domanda e degli atti indicati al paragrafo 1.

**art. 22**

Ufficio centrale responsabile delle comunicazioni.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

Ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale responsabile delle comunicazioni per via elettronica con gli altri Stati membri. Tale ufficio è collegato alla rete CCN/CSI.

Se in uno Stato membro esistono più autorità incaricate di tali comunicazioni ai fini dell'applicazione della presente direttiva, l'ufficio centrale è responsabile della trasmissione di tutte le comunicazioni per via elettronica tra queste autorità e gli uffici centrali degli altri Stati membri.

**art. 23**

Rotazione delle informazioni.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

1. Le autorità competenti degli Stati membri che inseriscono le informazioni in banche dati elettroniche e comunicano per via elettronica, devono adottare tutte le misure necessarie affinché tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione della presente direttiva siano trattate quali riservate.

Dette informazioni devono essere coperte dal segreto professionale e godere della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato che le riceve.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere accessibili soltanto alle persone e alla autorità di cui all'articolo 16 della direttiva 76/308/CEE.

Esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per recuperare imposte, dazi, tasse e altre misure di cui all'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE.

Il personale debitamente accreditato dall'autorita' di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea puo' avere accesso a dette informazioni soltanto se cio' sia necessario per la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI.

3. Quando comunicano per via elettronica, le autorita' competenti degli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che le comunicazioni siano debitamente autorizzate.

#### art. 24

Lingua di redazione.

#### **Testo: in vigore dal 02/01/2003**

Le informazioni e gli altri dati comunicati dall'autorita' adita a quella richiedente sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorita' adita o in un'altra lingua ufficiale concordata tra l'autorita' richiedente e l'autorita' adita.

#### art. 25

Ammissibilita' delle domande.

#### **Testo: in vigore dal 02/01/2003**

1. L'autorita' richiedente puo' formulare una domanda d'assistenza per un solo o per diversi crediti allorché il recupero debba avvenire a carico di una sola persona.

2. Una domanda di assistenza puo' essere presentata solo se l'importo complessivo del credito o dei crediti elencati all'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE e' di almeno 1500 EUR.

#### art. 26

Rifiuto di assistenza.

#### **Testo: in vigore dal 02/01/2003**

Quando l'autorita' adita decide, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 76/308/CEE, di respingere una richiesta di assistenza, essa comunica per iscritto all'autorita' richiedente le ragioni del rifiuto. Tale comunicazione deve essere fatta dall'autorita' adita non appena ha preso la decisione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data in cui e' stata accusata ricezione della domanda.

#### art. 27

Intese di rimborso.

#### **Testo: in vigore dal 02/01/2003**

Ciascuno Stato membro nomina almeno un funzionario debitamente autorizzato ad accettare intese di rimborso a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 76/308/CEE.

#### art. 28

Iter da seguire.

#### **Testo: in vigore dal 02/01/2003**

1. Se l'autorita' adita decide di chiedere un'intesa di rimborso, comunica per iscritto all'autorita' richiedente le ragioni che l'inducono a ritenere che il recupero del credito presenti difficolta' particolari, comporti costi ingenti o sia collegato alla lotta contro la criminalita' organizzata.

L'autorita' adita fornisce una stima dettagliata dei costi per i quali chiede il rimborso all'autorita' richiedente.

2. L'autorita' richiedente accusa ricezione della domanda di intese di



**Direttiva CEE del 09/12/2002 n. 94**

rimborso, per iscritto, quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento della domanda.

Entro due mesi dalla data in cui e' stata accusata ricezione di detta domanda, l'autorita' richiedente comunica all'autorita' adita se, e in quale misura, accetta l'intesa di rimborso proposta.

3. Se l'autorita' richiedente e l'autorita' adita non concordano un'intesa di rimborso, l'autorita' adita prosegue l'azione di recupero secondo la normale procedura.

**art. 29**

Comunicazioni alla Commissione.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

Entro il 15 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro informa la Commissione, se possibile per via elettronica, sull'applicazione delle procedure di cui alla direttiva 76/308/CEE e sui risultati ottenuti negli anni civili precedenti, secondo il modello di cui all'allegato IV della presente direttiva.

**art. 30**

Adozione delle disposizioni per conformarsi alla presente direttiva.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita' del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**art. 31**

Comunicazioni agli Stati membri.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

La Commissione comunica agli altri Stati membri i provvedimenti adottati da ciascuno Stato membro per l'applicazione della presente direttiva.

Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorita' competenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva, nonche' dei funzionari autorizzati ad accettare intese a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 76/308/CEE.

**art. 32**

Abrogazione della direttiva 77/794/CEE.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

La direttiva 77/794/CEE e' abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva.

**art. 33**

Entrata in vigore.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.

**art. 34**

Destinatari della direttiva.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

Direttiva CEE del 09/12/2002 n. 94

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

**Allegato 1**

Modello per la richiesta d'informazioni di cui all'articolo 4 della direttiva 76/308/CEE.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

Vedi documento in formato pdf.

## ALLEGATO I

**Modello per la richiesta d'informazioni di cui all'articolo 4 della direttiva 76/308/CEE****DIRETTIVA 76/308/CEE****(Articolo 4)**

(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, fax e numero di conto bancario, ecc.)

(nome, indirizzo e-mail, n. di telefono, fax e lingue conosciute dal funzionario incaricato)

.....  
(luogo e data d'invio della richiesta)

.....  
(riferimento della pratica dell'autorità richiedente)

A

.....  
(designazione dell'autorità cui è indirizzata la richiesta, codice postale, luogo, ecc.)  
.....  
.....


(spazio riservato all'autorità cui è indirizzata la richiesta)

**RICHIESTA DI INFORMAZIONI**

Il sottoscritto .....,  
(nome e mansione)

in qualità di funzionario debitamente autorizzato dall'autorità richiedente summenzionata chiede le seguenti informazioni conformemente all'articolo 4 della direttiva 76/308/CEE:

Informazioni relative alla persona interessata (1)		
a) Per le persone fisiche:	Nome:	
	Luogo e data di nascita:	
Per le persone giuridiche:	Stato giuridico:	Ragione sociale:
	Indirizzo [noto/presunto (*):	
	Debitore principale/codebitore/terzo detentore (*)	
b) Nome del debitore principale, se diverso dalla persona interessata:		
	Indirizzo [noto/presunto (*):	
c) Altre informazioni utili relative alla persona interessata:		

Informazioni relative al credito/ai crediti			
— Importo: Obbligato principale:	Interessi:	Costi:	Ammende:
— Natura esatta del credito/dei crediti:			
— Termine ultimo per il recupero:			
— Altre informazioni:			
Altre autorità adite:			
Informazioni richieste			
..... (firma)			
 (timbro ufficiale)			
(*) Cancellare la menzione che non interessa. (!) Persona fisica o giuridica.			

**Allegato 2**

Modello per la domanda di notificazione di cui all'articolo 5 della direttiva 76/308/CEE.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

Vedi documento in formato pdf.

ALLEGATO II

**Modello per la domanda di notificazione di cui all'articolo 5 della direttiva 76/308/CEE**

**DIRETTIVA 76/308/CEE**

**(Articolo 5)**

(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, fax e n. di conto bancario, ecc.)

(nome, indirizzo e-mail, n. di telefono, fax e lingue conosciute dal funzionario incaricato)

.....  
(luogo e data d'invio della richiesta)

.....  
(riferimento della pratica dell'autorità richiedente)


A: (designazione dell'autorità cui è indirizzata la richiesta, codice postale, luogo, ecc.)

(spazio riservato all'autorità cui è indirizzata la richiesta)

**DOMANDA DI NOTIFICAZIONE**

Il sottoscritto .....,  
(nome e mansione)

in qualità di funzionario debitamente autorizzato dall'autorità richiedente summenzionata, chiede la notificazione, conformemente all'articolo 5 della direttiva 76/308/CEE, del seguente atto/della seguente decisione (\*):

<b>Informazioni relative alla persona interessata (1)</b>	
a) Per le persone fisiche:	Nome: Luogo e data di nascita:
Per le persone giuridiche:	Stato giuridico:                      Ragione sociale:
Indirizzo [noto/presunto (*):	
Debitore principale/ codebitore/terzo detentore (*)	
b) Nome del debitore principale, se diverso dalla persona interessata:	
Indirizzo [noto/presunto (*):	
c) Altre informazioni utili relative alla persona interessata:	
<b>Informazioni relative al credito/ai crediti</b>	
— Natura e oggetto dell'atto (o della decisione) da notificare:	
— Importo (compresi interessi, ammende e costi):	
— Natura esatta del credito/dei crediti:	
— Termine ultimo per la notifica:	
— Altre informazioni: .....	
..... (firma)	 (timbro ufficiale)
(*) Cancellare la menzione che non interessa.	
(1) Persona fisica o giuridica.	


**ATTESTATO DI NOTIFICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che:

- l'atto/la decisione (\*) allegato(a) alla domanda che figura al recto è stato(a) notificato(a) al destinatario di cui a detta domanda in data ..... La notificazione è stata effettuata secondo le seguenti modalità (1):
- l'atto/la decisione (\*) allegato(a) alla domanda che figura al recto non è stato(a) notificato(a) al destinatario di cui a detta domanda per i seguenti motivi (\*):

.....  
(data)

.....  
(firma)



(timbro ufficiale)

\_\_\_\_\_

(\*) Cancellare la menzione che non interessa.

(1) Indicare esattamente se l'atto/la decisione è stato/a notificato/a al destinatario direttamente o tramite un'altra procedura.

**Allegato 3**

Modello per la domanda di recupero o di misure cautelari di cui agli articoli 6 e 13 della direttiva 76/308/CEE.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

Vedi documento in formato pdf.



ALLEGATO III

Modello per la domanda di recupero o di misure cautelari di cui agli articoli 6 e 13 della direttiva 76/308/CEE

DIRETTIVA 76/308/CEE

(Articoli 6-13)

(Designazione dell'autorità richiedente, indirizzo, numero di telefono, fax e n. di conto bancario, ecc.)

(nome, indirizzo e-mail, n. di telefono, fax e lingue conosciute dal funzionario incaricato)

.....  
(luogo e data d'invio della domanda)

.....  
(riferimento della pratica dell'autorità richiedente)

A  
.....  
(designazione dell'autorità cui è indirizzata la domanda, codice postale, luogo, ecc.)  
.....  
.....

(spazio riservato all'autorità cui è indirizzata la domanda)

DOMANDA DI RECUPERO/ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Il sottoscritto .....,  
(nome e mansione)

in qualità di funzionario debitamente autorizzato dall'autorità richiedente summenzionata, chiede:

- il recupero del seguente credito/dei seguenti crediti oggetto dell'allegato titolo esecutivo, in conformità dell'articolo 7 della direttiva 76/308/CEE; le condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b) sono soddisfatte (\*),
- l'adozione di provvedimenti cautelari, a norma dell'articolo 13 della direttiva 76/308/CEE nei confronti della persona qui sotto indicata intestataria del credito o dei crediti oggetto dell'allegato titolo esecutivo; allega alla presente una domanda motivata (\*).

Si prega di versare l'intero importo del credito recuperato a:


.....  
(n. di conto bancario)

.....  
(nome e indirizzo del titolare del conto)

.....  
(estremi del pagamento)

Il pagamento a rate: può essere accettato senza ulteriori consultazioni/può essere accettato soltanto previa consultazione/non è ammesso (\*)

.....  
(firma)



(timbro ufficiale)

<b>Informazioni relative alla persona interessata <sup>(1)</sup></b>		
a) Per le persone fisiche:	Nome:	
	Luogo e data di nascita:	
Per le persone giuridiche:	Stato giuridico:	Ragione sociale:
Indirizzo [noto/presunto (*):		
Debitore principale/ codebitore/terzo detentore (*)		
b) Nome del debitore principale, se diverso dalla persona interessata:		
Indirizzo [noto/presunto (*):		
c) Se del caso, beni del debitore detenuti da una terza persona:		
d) Altre informazioni utili:		
(Indicare dettagliatamente tutte le altre informazioni utili sulle persone summenzionate)		
(*) Cancellare la menzione che non interessa.		
<sup>(1)</sup> Persona fisica o giuridica.		



**Allegato 4**

Modello per la comunicazione degli Stati membri alla Commissione di cui all'articolo 25 della direttiva 76/308/CEE.

**Testo: in vigore dal 02/01/2003**

Vedi documento in formato pdf.

